



**REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL  
PERSONALE DOCENTE E DAL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO CON  
FINANZIAMENTI ESTERNI**

**Art 1**

**(Ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a) le attività esterne e remunerate svolte dai dipartimenti, centri dipartimentali interdipartimentali, di servizio e dalle altre strutture dell'Università di Cagliari, comunque denominate;
- b) le attività ed incarichi esterni e remunerati svolti dal personale docente e ricercatori soggette ad autorizzazione del Rettore ai sensi del *Regolamento per l'autorizzazione all'esercizio degli incarichi non istituzionali svolti dal personale docente*;
- c) le consulenze e incarichi esterni remunerati svolti da personale tecnico e amministrativo soggetti ad autorizzazione preventiva della amministrazione, salvo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti .
- d) le cariche assunte e le attività svolte dal personale docente a tempo pieno e dal personale non docente dell'Università degli Studi di Cagliari negli spin-off e nei centri di competenza universitari, una volta decorsi 3 anni dalla loro attivazione e fino al 5° anno dalla attivazione stessa, nonché le attività e prestazioni retribuite derivanti da incarichi o progetti di ricerca, svolte all'interno o per associazioni temporanee di impresa o di scopo ovvero all'interno di enti/organizzazioni equivalenti, in qualsiasi forma costituite, partecipate dall'Ateneo ;
- e) tutte le ipotesi di cessione o messa a disposizione di terzi, a fini diversi da quelli scientifici e didattici, di risultati di ricerca economicamente rilevanti (quali, a titolo esemplificativo, know how, basi e raccolte di dati, metodiche, ed altro) non protetti o non proteggibili con diritti di proprietà industriale o intellettuale, che siano esiti di attività svolta in ambito universitario e di cui l'Ateneo abbia la piena disponibilità.
- f) la gestione delle risorse derivanti da progetti finanziati da programmi internazionali, comunitari, nazionali e regionali.

**Art.2**

**(Tipologia di attività soggette al presente Regolamento)**

1. Tra le attività di cui all'art.1, lett. b) e lett. d) disciplinate dal presente Regolamento rientrano i seguenti incarichi o prestazioni retribuite e attività finanziate :

- a) funzioni didattiche e di ricerca presso enti pubblici e privati senza finalità di lucro;
- b) compiti istituzionali e gestionali presso enti pubblici o privati che non abbiano scopo di lucro;
- c) attività didattiche svolte in concorso con Enti Pubblici purché non costituiscano esercizio di attività professionale;
- d) partecipazione ad organi di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli Enti Pubblici e Territoriali;

- e) svolgimento di attività scientifiche espletate al di fuori dei compiti istituzionali;
- f) attività di docenza e/o formazione, al di fuori dei compiti istituzionali, anche per la parte relativa alla progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, predisposizione di materiale didattico;
- g) partecipazione a progetti di formazione e tirocini ivi comprese ogni altra attività connessa alla didattica non rientranti nei compiti istituzionali;
- h) partecipazione a corsi di aggiornamento professionale e di istruzione permanente e ricorrente, purché non costituiscano esercizio di attività professionale;
- i) attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché' prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;
- j) assunzione di incarichi istituzionali e gestionali retribuiti in organi di governo e di controllo di Spin Off e Start Up dell'Università di Cagliari solo fino al 5° anno dalla costituzione;
- K) attività e prestazioni retribuite derivanti da incarichi o progetti di ricerca, svolte all'interno o per associazioni temporanee di impresa o di scopo ovvero all'interno di enti/organizzazioni equivalenti, in qualsiasi forma costituite, partecipate dall'Ateneo;
- l) partecipazione a organi di direzione o ad attività di gestione dei Centri di Competenza dell'Università di Cagliari;
- m) attività di consulenza finalizzate al supporto tecnico scientifico di studi e ricerche, di pareri tecnici e scientifici di qualsiasi natura, di assistenza, di coordinamento e supervisione di studi e ricerche;
- n) gli incarichi non espressamente vietati da norme di legge o di regolamento soggette ad autorizzazione del Rettore.

2. E'altresi disciplinata dal presente Regolamento l'assunzione di incarichi retribuiti istituzionali e gestionali da parte di docenti e ricercatori a TP in organi di governo e di controllo di società di persone o capitali aventi fini di lucro, autorizzate dal Rettore previo parere favorevole del Senato Accademico, qualora la carica sia ricoperta nello specifico interesse dell'Ateneo e in ragione delle interazioni istituzionali attivabili. Con riferimento a tali incarichi, il Rettore informa opportunamente il Consiglio di Amministrazione alla fine di ogni anno solare o in qualsiasi altro momento su espressa richiesta dei suoi componenti.

3. Sono soggetti al presente Regolamento le attività e incarichi remunerati svolti da personale tecnico e amministrativo nell'ambito di dipartimenti, centri e altre strutture dell'Università di Cagliari, comunque denominate, soggetti ad autorizzazione preventiva della amministrazione, nonché le altre attività indicate nel Regolamento per gli incarichi esterni svolti dal Personale tecnico e Amministrativo dell'Ateneo.

4. Il presente regolamento fissa altresì i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie derivanti da progetti finanziati da programmi internazionali, comunitari, nazionali e regionali.

### **Art 3**

#### **(Attività non disciplinate dal presente Regolamento)**

1. Non sono disciplinate dal presente regolamento:

- a) le prestazioni assistenziali per il Servizio Sanitario Nazionale;
- b) gli incarichi ammissibili, che il personale docente e TA può svolgere senza autorizzazione (ai sensi di legge e dei vigenti regolamenti di Ateneo) anche se retribuiti;
- c) gli incarichi considerati dal DPR 382/1980, dal D.Lgs.165/2001, dalla L.240/2010, dalla normativa e dai regolamenti vigenti vietati e/o incompatibili con la funzione di docente e ricercatore a tempo pieno;
- d) gli incarichi considerati dal D.Lgs. 165/2001, dalla normativa e dai regolamenti vigenti incompatibili con le funzioni di pubblico dipendente;
- e) gli incarichi di insegnamento presso altri atenei, soggetti al Regolamento di Ateneo per la concessione di nulla osta ad insegnamenti fuori sede.

Per le prestazioni svolte all'estero possono essere applicate norme in deroga al presente Regolamento. In tale caso, il piano economico e le modalità di attuazione della commessa dovranno essere approvati dal CdA.

### **Art. 4**

#### **(Strutture e personale)**

- 1. Le attività di cui all'art. 1 sono svolte fermo restando l'obbligo primario di garantire le attività didattiche, scientifiche e amministrative istituzionali.
- 2. La responsabilità scientifica delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) è affidata di norma a un professore o ricercatore a tempo pieno, che si pone come interlocutore nei confronti della committenza.
- 3. Le attività sono svolte individualmente, ovvero con la collaborazione del personale docente, tecnico e amministrativo e con l'utilizzo di strutture, attrezzature e mezzi appartenenti all'Ateneo. In quest'ultimo caso la responsabilità giuridica è del responsabile della struttura interessata.
- 4. L'individuazione del personale necessario ai sensi del comma 3 è effettuata dal responsabile scientifico in accordo con il responsabile della struttura interessata, previa valutazione dei carichi di lavoro, delle competenze professionali dei singoli e della disponibilità dei medesimi nell'ipotesi in cui si debba operare fuori dall'orario di servizio. Il responsabile della struttura interessata verifica che l'impegno del personale coinvolto non incida negativamente sugli assetti organizzativi della struttura e sui carichi di lavoro del personale ad essa afferente. Nell'attribuzione degli incarichi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) i docenti non attivi sono postergati.
- 5. Nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta dal personale della struttura interessata, si può fare ricorso a soggetti di altra struttura oltre l'orario di servizio, ovvero a soggetti estranei all'Ateneo, limitatamente alla durata del contratto o convenzione, su richiesta ed indicazione del responsabile scientifico.

### **Art. 5**

#### **(Piano Finanziario)**

- 1. Il piano finanziario per la esecuzione delle attività di cui all'art. 1 lett. a) ed f) è concertato tra il responsabile scientifico del progetto e il responsabile della struttura interessata, che dovrà esprimersi riguardo alla

compatibilità dell'utilizzo dei beni e dei servizi della struttura con altre attività di ricerca programmate e in corso nella struttura stessa, nonché alle incidenze di costo secondo valutazioni che tengano conto degli oneri di gestione e dei tempi di utilizzo.

2. Il responsabile della struttura interessata certifica la compatibilità dell'impiego di personale della struttura con le esigenze istituzionali della stessa.

In particolare indica:

a) limitatamente all'attività di cui all'art. 1, lett. a), il numero e la qualifica (senior- junior) del personale docente e ricercatore, con i relativi costi calcolati a forfait o in ore/giorno di attività;

b) il numero e la qualifica del personale amministrativo e tecnico, con i relativi costi calcolati a forfait o in ore/giorno di impegno.

3. L'ammontare del finanziamento deve essere tale da assicurare la copertura dei costi effettivi incidenti sulla prestazione e individuati all'interno delle seguenti voci di costo:

a) percentuale a favore del bilancio dell'Università, dei dipartimenti e dei fondi di incentivazione di cui all'art.6 ;

b) onorari e rimborso delle spese dirette sostenute dal responsabile scientifico;

c) onorari e spese per collaborazioni di personale strutturato, ove consentito (docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo);

d) costo per collaborazioni di personale non strutturato eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle attività;

e) costo derivante da spese di viaggio e di missione del personale;

f) costi per l'utilizzo di servizi, locali, impianti attrezzature in dotazione al Dipartimento, ivi compresa la quota di ammortamento in funzione del grado di utilizzo;

g) costo per l'eventuale utilizzo di locali, attrezzature e servizi esterni all'Università;

h) costo per l'acquisto/noleggio di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche, nonché il costo per la loro manutenzione, limitatamente al tempo di utilizzo;

i) costi per l'impiego di materiali di consumo e per l'acquisto di materiale bibliografico dedicato;

j) altre eventuali voci di spesa incidenti nel costo globale della prestazione.

3. Nei casi di prestazioni a tariffario vanno inoltre tenuti in debita considerazione i tariffari vigenti presso enti locali e territoriali, i prezzi di mercato praticati per le stesse prestazioni o per prestazioni similari da enti pubblici e privati.

#### **Art. 6**

#### **(Criteri di ripartizione dei finanziamenti)**

#### **Attività conto terzi**

1. Per tutte le attività remunerate da conto terzi svolte dai Dipartimenti e dalle altre strutture universitarie, comunque denominate è attribuita una quota forfetaria del 12% da destinare:

a) per l' 7% al bilancio dell'Università (per le spese generali di Ateneo, l'utilizzo del logo e/o del nome dell'Università);

b) per il 5%, nel caso di fondi non derivanti da finanziamenti pubblici, la quota è attribuita per il 3% al fondo

per l'incentivazione del personale docente di cui all'art. 9 legge 240/2010 e per il 2% al fondo accessorio per l'incentivazione del personale tecnico amministrativo.

Nel caso di fondi derivanti da finanziamenti pubblici la quota del 5% sarà destinata ad incrementare i fondi destinati ai dottorati di ricerca.

Tali quote saranno calcolate sulla differenza tra il corrispettivo della prestazione e la somma delle spese da sostenersi per:

- acquisto di strumentazione scientifica o di parti strumentali funzionali allo svolgimento della prestazione, per una quota non superiore al 30% dell'introito;
- finanziamento per l'attivazione di borse di dottorato, assegni di ricerca e contratti per professori straordinari e ricercatori a tempo determinato, previsti nella convenzione con l'utente.

In ogni caso la quota da attribuire al bilancio di ateneo non potrà essere inferiore al 6% dell'importo globale della prestazione

2. La quota restante del finanziamento è attribuita al Dipartimento o centro interessato che, nell'approvare il piano finanziario proposto dal responsabile dell'attività, la destina sulla base delle esigenze per lo svolgimento della prestazione e del reintegro degli oneri indiretti.

Con propri regolamenti, le strutture potranno prevedere di destinare una quota a reintegro delle proprie spese generali e determineranno, nel rispetto delle norme contenute nei vigenti CCNL e Contratto Integrativo, le forme di retribuzione del personale tecnico – amministrativo in rapporto alla specificità delle prestazioni richieste e all'impegno da svolgere durante o fuori l'orario di servizio.

#### **Incarichi retribuiti autorizzati**

3. Per tutti gli incarichi retribuiti soggetti ad autorizzazione del Rettore, che non comportano utilizzo di strutture e personale del dipartimento, nonché per gli incarichi di cui all'art. 1, comma 1, lett. d e all'art.2 è attribuita una quota forfetaria del 9% della prestazione da destinare:

a) per il 6% al bilancio dell'Università (per le spese generali di Ateneo, l'utilizzo del logo e/o del nome dell'Università);

b) per il 3% al fondo di Ateneo per incrementare i fondi destinati ai dottorati di ricerca.

4. Sono esclusi dalla contribuzione nell'anno accademico in corso, i docenti e i ricercatori che nel medesimo anno in quello precedente hanno svolto funzioni di coordinatore nazionale o locale di progetti PRIN ammessi a cofinanziamento o di progetti internazionali/europei o nazionali avviati con bando pubblico.

5. Nel caso di incarichi retribuiti assunti da ricercatori non attivi si applica la percentuale di cui al primo comma. Ai fini della definizione di ricercatore non attivo si rimanda alle disposizioni normative vigenti.

6. Con riferimento alle prestazioni oggetto di autorizzazione, l'Amministrazione universitaria si impegna ad effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 53, comma 11, del D.Lg. 165/01 s.m.i.

#### **Master universitari**

7. Fatto salvo quanto previsto nel regolamento Master, nel caso di Master universitari il 25% dell'importo delle tasse va destinato alle poste di bilancio a disposizione dell'Ateneo. Nel caso in cui il Master non venga svolto

all'interno delle strutture dell'Ateneo, la percentuale del 25% delle tasse da destinare al bilancio d'Ateneo è ridotta al 15%. Nel caso di master interateneo eventuali situazioni specifiche saranno disciplinate dal Consiglio di Amministrazione.

8. Nel piano finanziario del Master devono essere considerate tutte le spese specifiche sostenute per il personale e i costi per servizi e attrezzature inerenti lo svolgimento del Master.

I compensi spettanti al personale universitario che partecipa al master, non possono essere superiori al 30% dello stipendio annuo lordo.

#### Progetti di ricerca

9. Nel caso di finanziamento di progetti di ricerca regionali, nazionali o internazionali, l'utilizzo delle risorse finanziarie, esenti da specifici vincoli di spesa, deve prevedere che:

A. una quota pari al 60% delle spese generali, e comunque entro il limite massimo dell' 8% delle risorse finanziarie nette provenienti dall'ente finanziatore, venga destinata:

- a) per il 60% al bilancio di ateneo per il ristoro dalle spese generali;
- b) per il 40% ad incrementare i fondi destinati ai dottorati di ricerca.

La rimanente parte delle spese generali riconosciute, sarà destinata dal responsabile scientifico del progetto alle esigenze della ricerca.

Il limite dell'8% calcolato sulle risorse finanziarie nette provenienti dall'ente finanziatore, è ridotto al 6% per i progetti finanziati da programmi internazionali ed elevato al 10% per i progetti finanziati da programmi regionali.

B. Una quota pari al 40% delle risorse derivanti dalla rendicontazione del costo del personale strutturato, nel caso in cui tali spese ammissibili e rendicontabili siano erogate direttamente dall'ente finanziatore, venga destinata al bilancio di Ateneo a ristoro delle spese per il costo del personale.

La rimanente parte sarà destinata:

- a) per il 20% al Dipartimento per attività istituzionale;
- b) per il 40% al responsabile scientifico del progetto per attività di ricerca. **Nei progetti internazionali a valere su tale quota, ove il bando lo consenta, potrà essere riconosciuto ai docenti strutturati e ai ricercatori a tempo determinato coinvolti nel progetto, un bonus fino ad un massimo di 8.000 euro annui (onnicomprensivi degli oneri a carico dell'ateneo) se impegnati al 100% sul progetto medesimo, ovvero da determinare in base all'impegno orario imputato al progetto rapportato al monte ore di cui all'art. 6 L. 240/2010. L'impegno orario rendicontabile nel progetto non potrà intaccare il monte ore da destinare all'attività didattica ai sensi del medesimo articolo.**

L'amministrazione, previo parere del consiglio di amministrazione, si riserva di valutare particolari situazioni che richiedano una deroga ai criteri di ripartizione sopra indicati.

#### **Art. 7**

#### **(Compensi al personale dipendente)**

1. I compensi al personale docente impegnato nelle attività remunerate da conto terzi, che abbia comunque

garantito il monte ore dovuto come carico didattico, al netto della eventuale quota di cofinanziamento dell'Università, sono correlati alle ore effettivamente svolte e autocertificate secondo le regole previste dalla tipologia di progetto.

2. I compensi al personale tecnico amministrativo sono correlati alle ore effettivamente svolte, documentate tramite il sistema di rilevazione delle presenze, in base alle disposizioni di cui al Contratto Collettivo Nazionale e al Contratto Integrativo vigenti e s.m.i. L'attività per conto terzi non deve pregiudicare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 66 del D.P.R. 382/80, lo svolgimento dell'attività amministrativa e tecnica di supporto alla didattica e alla ricerca.

3 I compensi derivanti dalle attività di cui al presente regolamento non potranno essere cumulati con i compensi per lavoro straordinario e devono essere comunicati annualmente all'Ufficio Relazioni Sindacali per l'effettuazione degli adempimenti contrattuali.

4. Dall'entrata in vigore del presente regolamento i limiti previsti dall'art. 66, comma 3, del D.P.R. 382/80 possono essere superati sulla base delle disposizioni normative e contrattuali vigenti. In tal caso, sulla quota eccedente, viene effettuata una trattenuta del 5% a favore del bilancio di Ateneo.

#### **Art. 8**

##### **(Contratti e Convenzioni)**

1. I contratti e le convenzioni aventi ad oggetto le attività di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelli relative a progetti di ricerca su bandi concorrenziali, sono stipulati dal responsabile della struttura interessata e/o dal docente o ricercatore che riceve l'incarico, previa approvazione del relativo organo collegiale qualora l'ammontare del finanziamento/compenso superi l'importo di € 50.000,00, ma sia ricompreso entro l'importo di € 100.000. Per importi superiori a € 100.000, ma ricompresi entro l'importo di € 250.000, occorre l'autorizzazione del Direttore Generale, per importi superiori a € 250.000, è necessaria l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Per le prestazioni a tariffario non è necessaria la stipula di un contratto/convenzione, ma è sufficiente una richiesta scritta da parte del committente.

3. I contratti e le convenzioni devono contenere i seguenti elementi:

a) soggetti contraenti;

b) oggetto e descrizione dell'attività (progetto dell'attività);

c) responsabile scientifico nell'ambito della struttura;

d) decorrenza e termine di scadenza del contratto;

e) indicazione del finanziamento erogato dal contraente, con specificazione espressa se al netto o comprensivo di IVA, se dovuta;

f) modalità di erogazione del finanziamento;

g) indicazione delle eventuali forniture di beni o servizi utili allo svolgimento delle attività.

4. I contratti e le convenzioni aventi ad oggetto le attività di ricerca devono altresì contenere un'apposita

clausola che disciplina il regime dei risultati scaturenti dalle ricerche.

5. Ogni contratto o convenzione dovrà essere stilato in triplice copia, una delle quali dovrà essere inviata alla Direzione generale dell'Ateneo, che cura un apposito archivio generale delle convenzioni.

6. Le prestazioni di routine saranno effettuate secondo un tariffario approvato annualmente dal Dipartimento e trasmesso al CdA. Nel caso di prestazioni a tariffario la contribuzione verrà stabilita dal dipartimento sulla base di rendicontazioni trimestrali.

#### **Art. 9 - Norme finali e transitorie**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento conto terzi emanato con D. R. n. 803 del 21/12/1992 e s.m.i.

2. L'art. 6, comma 9 lett. A. si applica ai progetti presentati successivamente all'entrata in vigore della norma (08/03/2013).

L'art. 6, comma 9 lett. B si applica ai progetti approvati, ossia ammessi a finanziamento successivamente all'entrata in vigore della norma (07/04/2014).